

# L'AMBIZIONE AMBIENTALE DEI PIANI STRATEGICI PAC 2023-2027

## AL VAGLIO DELLA CORTE DEI CONTI UE

**Secondo gli auditors, la PAC 2023-2027 è più "verde" rispetto al passato, ma le scelte fatte dagli Stati membri non sono ancora all'altezza delle ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente. Mancano anche gli elementi chiave per valutare la reale performance ambientale dei PSP.**

Lo scorso luglio la Corte dei conti europea ha adottato la **Relazione speciale 20/2024 [1]** relativa ai risultati di un audit condotto allo scopo di valutare il contributo della PAC 2023-2027 agli obiettivi climatici e ambientali definiti dal Green deal. La relazione ha anche l'ambizione di fornire spunti utili per ispirare modifiche ai PSP nazionali in corso e per orientare il disegno dei futuri regolamenti sulla PAC post-2027.

Il percorso di audit, avviato nel marzo del 2023, si è concluso formalmente lo scorso settembre quando la Commissione ha comunicato le proprie risposte ufficiali alle osservazioni prodotte dalla Corte. Il lavoro si aggiunge al quadro di altri 15 audit che la Corte ha condotto negli ultimi 10 anni su una serie di questioni inerenti agli obiettivi e alle priorità ambientali dell'UE [2].

### GLI OBIETTIVI GENERALI E IL METODO DI LAVORO DELL'AUDIT

Nel complesso, la Corte ha inteso verificare se la PAC 2023-2027 abbia realmente una maggiore ambizione in materia di obiettivi ambientali e climatici rispetto al passato. Per farlo, ha verificato se e in che modo questa ambizione sia stata realmente tradotta e applicata:

- nell'Architettura verde delineata nel Regolamento sui piani strategici della PAC,
- nel percorso di valutazione, negoziato e approvazione dei PSP da parte della Commissione,
- nei PSP approvati, attraverso la verifica del loro livello di coerenza con gli obiettivi e i valori-obiettivo indicati dal Green Deal,
- nel sistema di monitoraggio degli interventi dei PSP allestito per seguire quanto conseguito in materia di ambiente e clima dai diversi Stati membri.

Il metodo di lavoro seguito dalla Corte ha previsto l'esame dell'operato della Commissione, l'analisi delle scelte fatte nei PSP di quattro Stati membri presi come casi-studio (Irlanda, Spagna, Francia, Polonia), lo studio di fonti e documenti pertinenti (inclusi i report precedentemente prodotti dalla stessa Corte per altri audit), il dialogo con un set di oltre 60 agricoltori beneficiari della PAC (Fig. 1).

**Fig. 1 - Il metodo di lavoro seguito dalla Corte dei Conti**



**Esame del lavoro della Commissione**, in particolare degli orientamenti iniziali per gli Stati membri, della valutazione dei progetti di piano, delle conseguenti osservazioni, delle informazioni disponibili sul modo in cui gli Stati membri hanno risposto a queste ultime, e delle relazioni della Commissione sui piani e sulla PAC



**Esame approfondito dei piani di quattro Stati membri** - Irlanda, Spagna, Francia e Polonia. La selezione si è basata su: rilevanza del bilancio, equilibrio tra piani gestiti a livello nazionale e regionale e importanza delle principali sfide climatiche/ambientali in questi paesi, nonché sulla valutazione di temi specifici a livello dell'UE (ad esempio condizionalità)



**Esame delle valutazioni e degli studi di diversi portatori d'interesse:** organizzazioni agricole, ricercatori e organizzazioni non governative per l'ambiente



**Colloqui con 66 agricoltori** visitati in 14 Stati membri nell'ambito dell'audit ai fini della dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea 2023, su come la nuova PAC modificerebbe le loro pratiche

Fonte: Corte dei conti europea.

## LA NORMATIVA SULLA PAC È PIÙ VERDE, MA I PSP NON HANNO SFRUTTATO QUESTO POTENZIALE

La Corte riscontra che la nuova architettura verde proposta dal Regolamento sui PSP presuppone effettivamente un livello di ambizione ambientale e climatica maggiore rispetto al periodo precedente. Tuttavia, evidenzia anche come il raggiungimento dei risultati attesi di questa ambizione dipenda in primo luogo dal modo in cui gli Stati membri traducono l'architettura verde nei loro PSP e anche dal livello di adesione da parte degli agricoltori a impegni che sono, in larga parte, volontari. Secondo la Corte, inoltre, durante l'iter di approvazione la Commissione non ha utilizzato criteri misurabili per valutarne la reale ambizione ambientale dei PSP. Di fatto rileva che è stato lo stesso Regolamento sui piani strategici della PAC a non aver fissato criteri robusti per misurare l'ambizione verde, tanto che la Commissione ha dovuto operare in questa direzione al di fuori del Regolamento, ricorrendo ad un insieme di strumenti che ha incluso, tra gli altri, quello delle Raccomandazioni specifiche per Stato membro.

Con le *lettere di osservazioni agli Stati membri* [3] la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che ben 25 Piani su 28 non fossero adeguatamente indirizzati a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, in coerenza con le evidenze di uno studio commissionato dal Parlamento europeo [4] che rileva una pertinenza ecologica moderata dei diversi PSP approvati. Il problema sta nel fatto che gli Stati membri, sebbene abbiano risposto a tutte le osservazioni formulate dalla Commissione durante il processo di negoziato, spesso non hanno poi modificato i Piani nella direzione richiesta per accrescere in misura sostanziale l'ambizione verde. Un esempio di come siano state recepite dagli Stati membri le *raccomandazioni* viene fornito proprio dai PSP dei quattro Stati presi in considerazione dall'audit (Irlanda, Spagna, Francia, Polonia):

- **Caso 1: recepimento integrale**, con opportuno adeguamento delle scelte "verdi". Un esempio è il caso della Francia, invitata dalla CE ad aumentare i premi per l'agricoltura biologica previsti

dall'ecoschema predisposto al fine di renderlo più attraente e premiare maggiori benefici ambientali.

- **Caso 2: recepimento parziale**, con programmazione di azioni meno ambiziose di quelle raccomandate dalla Commissione. La Spagna, per esempio, è stata invitata ad aumentare dal 5% al 10% la percentuale minima di risparmio idrico da ottenere migliorando i sistemi di irrigazione esistenti al di fuori delle aziende agricole. Alla fine, tale percentuale nel PSP spagnolo è stata fissata al 7%.
- **Caso 3: mancato recepimento**, con sostanziale mantenimento della proposta iniziale motivata spesso da scelte di politica nazionale (di esclusiva competenza dello Stato membro). In quest'ultimo caso, la Commissione non esercita alcun controllo su tali azioni. Per il PSP dell'Irlanda, per esempio, la Commissione ha ritenuto che le azioni previste per far fronte alla pressione esercitata dal settore lattiero-caseario sull'ambiente e sul clima potessero non essere sufficienti. Per affrontare suddette questioni l'Irlanda ha però fatto riferimento a diverse iniziative nazionali complementari, come quelle comprese nel piano d'azione per il clima dell'Irlanda.

Lo studio commissionato dal Parlamento europeo [4] conferma nell'intero panorama degli Stati membri la tendenza delineata dai quattro casi-studio presi dall'audit ed evidenzia che gli Stati membri tendono ad attuare con più difficoltà le *Osservazioni* formulate dalla Commissione europea che risultano più sostanziali.

La CE ha a sua volta confermato che a seguito delle *Osservazioni* gli Stati membri non hanno apportato modifiche radicali o strutturali ai PSP dichiarando di voler raggiungere i loro obiettivi mobilitando risorse al di fuori dei piani o attraverso politiche e strumenti nazionali.

## I PSP APPROVATI SONO PIÙ ECOLOGICI, MA NON IN MODO SIGNIFICATIVO

Assunto che la nuova architettura verde fornisce le basi adatte a costruire Piani strategici della PAC più ecologici, gli auditor della Corte hanno lavorato per verificare come questo potenziale sia stato effettivamente declinato nei tre elementi principali dell'architettura: **condizionalità, ecoschemi e agroambiente (FEASR)**.

### Condizionalità rafforzata

I quattro Stati membri esaminati dalla Corte hanno introdotto requisiti più rigorosi per le BCAA e i CGO rispetto a quelli esistenti nell'ambito della condizionalità nella PAC precedente:

- in Spagna e in Francia, ad esempio, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua ora devono essere coperte da erba, mentre in Irlanda, Spagna e Polonia è stata estesa l'ampiezza di tali fasce.
- In tutti e quattro gli Stati membri esaminati dalla Corte è stata estesa la superficie soggetta a obblighi per ridurre l'erosione del suolo.

Ad ogni modo la Corte evidenzia come i potenziali benefici per l'ambiente e il clima derivanti dal rafforzamento della condizionalità non siano generalmente stati sfruttati nei PSP dei 27 Stati membri, secondo due modalità ricorrenti spesso ricondotte alla necessità di preservare la redditività di determinate aziende o alla mancanza di un mercato per colture alternative:

- a. **gli Stati membri si sono avvalsi delle disposizioni del Regolamento per ridurre l'applicabilità di alcuni obblighi o per ritardarne l'applicazione.** Ad esempio, tutti gli Stati membri hanno esentato alcuni beneficiari dall'obbligo di rotazione delle colture (BCAA n. 7) e 24 lo hanno fatto per la percentuale minima di superfici o elementi non produttivi (BCAA n. 8). 16 Stati membri hanno rinviato al 2024 o al 2025 l'obbligo di proteggere le torbiere e le zone umide (BCAA n. 2), in quanto le zone non erano state completamente mappate.
- b. **gli Stati non sempre hanno massimizzato il potenziale ambientale e climatico delle BCAA approfittando della flessibilità loro concessa dal Regolamento.** Per la BCAA n. 7 (rotazione annuale delle colture), per esempio, la maggior parte degli Stati membri chiede ai beneficiari di cambiare la coltura principale soltanto dopo tre anni o con cadenza annuale solo su una parte dei terreni agricoli. Per la BCAA 1, invece, 22 Stati membri hanno stabilito che il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale debba essere rispettato a livello nazionale anche se, per limitare i cambiamenti della destinazione dei terreni, è preferibile agire a livello regionale, o a livello di azienda agricola.

### Ecoschemi

Nell'esaminare i quattro casi-studio selezionati, la Corte ha rilevato che in Irlanda e Francia gli ecoschemi costituiscono per lo più un **proseguimento di pratiche agricole verdi già esistenti**. In Spagna e Polonia la Corte ha individuato esempi che consentono **l'espansione (in termini di superfici) delle pratiche verdi** promosse, ma non ha rilevato alcun dato per valutare il cambiamento complessivo apportato dagli ecoschemi rispetto alla situazione ante-2023.

### Agroambiente (FEASR)

Nei quattro casi-studio, la Corte ha verificato l'impostazione dei principali interventi concepiti nell'ambito del FEASR: "impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", "sostegno alle zone soggette a vincoli naturali" e "sostegno alle zone con svantaggi specifici" per valutarne il potenziale in termini di benefici ambientali e climatici. Tali interventi rappresentano oltre l'80 % della dotazione del FEASR che nei piani è assegnata al clima e all'ambiente. Il restante 20 % proviene da misure di investimento che possono contribuire al clima e all'ambiente ma che, essendo spesso definite in modo molto ampio, rendono difficile valutare tale contributo e mettere a confronto i periodi.

L'analisi della Corte mostra che **la superficie sovvenzionata per l'agricoltura biologica è aumentata e che sono stati inclusi alcuni nuovi e positivi interventi verdi del FEASR, come quello che ricompensa lo stato degli habitat (sulla base dei risultati) in Irlanda e il nuovo intervento per aumentare la biodiversità dei seminativi in Polonia**. Tuttavia, molti interventi del FEASR sono simili a quelli del periodo precedente.

### I VALORI-TARGET DEL GREEN DEAL NON SONO STATI INTEGRATI NELLA NORMATIVA SULLA PAC

La Corte ha valutato in che modo i valori-target del Green Deal pertinenti per l'agricoltura riguardo il clima e l'ambiente (Fig. 2) siano stati integrati nella normativa della PAC.

Fig. 2 - i valori-target del Green Deal pertinenti per l'agricoltura



*Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della strategia "Dal produttore al consumatore", della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e della normativa europea sul clima.*

Il Regolamento sui piani strategici della PAC indica che i piani dovrebbero contribuire ai valori-target del Green Deal, ma non introduce obblighi specifici a tal fine. In mancanza di stime quantificate, la Commissione non ha potuto perciò misurare il contributo dei PSP al conseguimento di questi target. La Corte ha esaminato però il modo in cui la Commissione ha valutato se i piani fossero almeno allineati in termini di coerenza con i target del Green Deal per il 2030. Né il regolamento né la Commissione hanno richiesto agli Stati membri di includere nei loro PSP valori-obiettivo o una stima dei contributi forniti dalla PAC al Green Deal. Tuttavia, per l'agricoltura biologica, la normativa ha imposto agli Stati membri di utilizzare un indicatore di risultato che consentisse di valutare il contributo dei piani al conseguimento del target identificato dal Green Deal. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di includere nei PSP dei "valori nazionali espliciti" per gli obiettivi ambientali del Green Deal, in riferimento non solo alla PAC, bensì a tutte le azioni degli Stati membri. Nonostante le richieste della Commissione, però, nella maggior parte dei casi gli Stati membri nei loro piani non hanno indicato valori nazionali, fatta eccezione per l'agricoltura biologica (Fig. 3).

Fig. 3 - Quadro della previsione di valori nazionali per gli obiettivi del Green Deal nei PSP dell'Unione

	Agricoltura biologica	Perdite di nutrienti	Pesticidi	Elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità	GES (agricoltura)
Belgio (FL)	P	-	-	-	-
Belgio (WA)	VN & P	-	-	-	VN
Bulgaria	VN & P	-	-	-	-
Cechia	P	-	-	-	-
Danimarca	VN & P	-	-	-	VN
Germania	VN & P	-	-	-	VN
Estonia	P	-	-	-	-
Irlanda	VN & P	VN	-	VN	VN & P
Grecia	P	-	-	-	-
Spagna	VN & P	-	-	-	VN
Francia	VN & P	P	VN	-	P
Croazia	VN & P	-	-	-	-
Italia	VN & P	-	-	-	-
Cipro	VN & P	-	-	-	-
Lettonia	VN & P	-	P	-	-
Lituania	VN & P	-	-	VN	-
Lussemburgo	VN & P	-	VN	-	VN
Ungheria	VN & P	-	-	-	-
Malta	VN & P	VN	VN	VN	-
Paesi Bassi	P	-	-	-	-
Austria	VN & P	-	-	VN	-
Polonia	VN & P	-	VN	VN	-
Portogallo	P	-	-	-	-
Romania	P	-	-	-	-
Slovenia	VN & P	-	-	-	VN
Slovacchia	VN & P	-	VN	VN	-
Finlandia	VN & P	-	-	-	-
Svezia	VN & P	-	-	-	-

Nota: "VN" significa che il piano della PAC include un valore nazionale per un obiettivo del Green Deal. "P" significa che il piano della PAC include il contributo stimato che apporterebbe a un obiettivo del Green Deal. "-" significa che il piano della PAC non include né un valore nazionale né un contributo stimato dal piano a un obiettivo del Green Deal.

Fonte: piani strategici nazionali della PAC.

I quattro Stati membri esaminati dalla Corte per l'audit hanno riportato a questo proposito una serie di problemi, tra i quali la mancanza di definizioni e metodi comuni per ottenere tali stime. L'esame svolto dalla Corte sulla valutazione della Commissione riguardo all'allineamento dei piani agli obiettivi del Green Deal per il 2030, dunque, rivela che, ad eccezione dell'agricoltura biologica, la Commissione non può di fatto misurare la portata del contributo dei piani e non può quindi verificare se essi siano in linea con suddetti obiettivi.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte conclude che per il periodo 2023-2027 la PAC è più "verde" rispetto al passato, ma che le scelte fatte dagli Stati membri non sono ancora all'altezza delle ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente. Ad ogni modo, mancano anche gli elementi chiave utili a valutare la reale performance ambientale dei PSP.

L'architettura verde del regolamento sui piani strategici della PAC permette una maggiore ambizione ambientale e climatica, ma è il modo in cui l'architettura verde è tradotta nei piani a determinarne il loro livello di ambizione. La PAC 2023-2027, infatti, ha concesso agli Stati membri una grande flessibilità per riflettere l'architettura verde e il ruolo della Commissione è stato quello di garantire solo che i piani presentassero una "maggiore ambizione". La Commissione ha formulato così delle osservazioni sulle proposte degli Stati membri, ma spesso questi ultimi hanno seguito solo in parte i suggerimenti facendo riferimento, in molti casi, a politiche nazionali complementari sulle quali la Commissione non esercita alcun controllo.

Nonostante l'importanza del Green Deal, la Corte ha riscontrato che i PSP non sono ben allineati ai suoi obiettivi e ai suoi valori-target. Il regolamento sui piani strategici della PAC, infatti, fa riferimento ad alcuni obiettivi del Green Deal, ma non include valori-target finali specifici da conseguire nell'ambito della PAC. Il regolamento, inoltre, non impone agli Stati membri di includere nei loro piani valori-target del Green Deal o stime del contributo che la PAC può fornire ai fini del conseguimento di tali obiettivi.

La Corte conclude sottolineando che, nel preparare la PAC per il periodo successivo al 2027, la Commissione dovrebbe tenere conto delle seguenti necessità:

- valutare quali degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE potrebbero essere integrati nei valori-obiettivo quantificati per la PAC e in che modo;
- chiarire in che modo tali valori-obiettivo saranno utilizzati come criteri per valutare i documenti degli Stati membri sulla programmazione della PAC;
- definire indicatori di risultato per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dei suddetti valori-obiettivo.

### RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1: Promuovere gli scambi di buone pratiche "verdi" nei piani (2025)

Raccomandazione 2: Stimare il contributo della PAC al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal (2025)

Raccomandazione 3: Rafforzare il futuro quadro di monitoraggio della PAC per il clima e l'ambiente (2027)

### LE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nelle sue risposte alla Relazione della Corte dei conti, la Commissione sottolinea **in primo luogo la bontà del lavoro fatto per l'elaborazione del quadro giuridico** che è stato modificato in misura significativa rispetto al passato, stabilendo norme e obblighi comuni per gli Stati membri (separazione) e gli agricoltori (condizionalità). Oltre a queste modifiche, la PAC ha introdotto regimi volontari nel primo e nel secondo pilastro grazie ai quali, ad esempio, il 47% dei terreni agricoli dell'UE oggi riceve sostegno per pratiche connesse alla salute del suolo (rispetto al 14 % del 2021). Evidenzia, inoltre,

come i vari impegni basati sulle superfici, programmati nei piani strategici della PAC, rappresentino un buon equilibrio tra l'incentivazione al cambiamento delle pratiche agricole e il mantenimento o l'estensione delle superfici coperte dalle pratiche esistenti benefiche per l'ambiente, che altrimenti avrebbero rischiato di essere abbandonate. Per la prima volta in assoluto, inoltre, il primo pilastro della PAC è stato incluso in uno strumento di pianificazione strategica, in cui gli Stati membri hanno dovuto valutare le esigenze e presentare una solida strategia di intervento con finanziamenti sufficienti e target finali ambiziosi, al fine di conseguire gli obiettivi specifici, compresi i tre relativi al clima e all'ambiente.

**In secondo luogo, la Commissione ribadisce che, a suo avviso, il regolamento sui piani strategici della PAC è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.** Evidenzia come nelle raccomandazioni agli Stati membri per l'elaborazione dei piani strategici della PAC abbia fornito valori storici per la maggior parte dei valori-target del Green Deal, ma sottolinea anche come gli Stati membri non abbiano segnalato sistematicamente i valori nazionali in quanto non vi era alcun obbligo giuridico in tal senso. In questo quadro, la Commissione evidenzia anche come l'allineamento al Green Deal non richieda necessariamente la quantificazione del contributo dei piani strategici della PAC al conseguimento degli obiettivi in quanto questi costituiscono mete specifiche cui aspirare più a lungo termine (da conseguire entro il 2030), mentre la PAC riguarda solo il periodo 2023-2027. **La Commissione, infine, si impegna a migliorare la sua capacità di misurare il conseguimento degli obiettivi della PAC,** anche se per farlo deve affrontare diverse difficoltà, quali la mancanza di frequenza di diversi indicatori di impatto, la rilevanza di fattori esterni e il tempo che potrebbe essere necessario per osservare i cambiamenti avvenuti in natura dopo l'applicazione di un certo intervento (ad esempio per quanto riguarda la qualità dell'acqua). Sebbene la maggior parte degli indicatori di risultato previsti per i PSP non misuri gli impatti generati dagli interventi, ma la copertura degli interventi monitorandone i progressi compiuti, la Commissione ritiene che il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-target fornisca una prima indicazione per capire se la PAC è sulla buona strada.

1. **La Commissione accoglie la Raccomandazione 1 (Promuovere gli scambi di buone pratiche "verdi" nei piani):** la Commissione collabora con gli Stati membri sul modo per massimizzare il potenziale dell'architettura verde, in particolare sulla base degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche in altri territori. Al riguardo annuncia che saranno organizzate diverse attività, in particolare nel quadro della Rete della PAC.
2. **La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione (Stima del contributo della PAC agli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal):** gli Stati membri sono stati invitati a indicare in che modo i loro PSP avrebbero contribuito al conseguimento degli obiettivi del Green Deal indicando "valori nazionali", ma ciò non costituiva un obbligo. In secondo luogo, gli obiettivi del Green Deal sono, per lo più, stabiliti a livello di impatto, mentre i piani strategici della PAC contengono target finali a livello di indicatori di risultato, che indicano principalmente la copertura prevista per l'attuazione di interventi specifici. Infine, è spesso difficile distinguere l'impatto dei piani strategici della PAC da quello di altre misure (es. di politiche nazionali). Ciò significa che una quantificazione significativa del contributo dei piani strategici della PAC al conseguimento degli obiettivi del Green Deal è molto difficile e non può essere garantita per tutti gli obiettivi dell'UE.

3. **La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione 3 (Rafforzare il futuro quadro di monitoraggio della PAC per il clima e l'ambiente):** nel preparare la PAC per il periodo successivo al 2027, la Commissione esaminerà come dare seguito a questa raccomandazione della Corte, in linea con le priorità politiche stabilite per il periodo successivo al 2027. A parte ciò, la Commissione non è in grado di giudicare anzitempo il contenuto di proposte legislative future. Non può pertanto accogliere la raccomandazione nella misura in cui riguarda disposizioni giuridiche concernenti la futura PAC.

#### NOTE

- [1] Relazione speciale 20/2024: Piani della politica agricola comune - Più verdi ma non all'altezza delle ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente - <https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2024-20>
- [2] Quadro dei lavori di audit svolti negli ultimi 10 anni dalla Corte dei conti europea su temi relativi agli obiettivi ambientali dell'Unione
- Relazione annuale per l'esercizio finanziario 2014 (capitolo 3) - Ottenere risultati dal bilancio dell'UE
- Relazione speciale n. 21/2017 - L'inverdimento
- Relazione speciale n. 33/2018 - Combattere la desertificazione nell'UE
- Parere n. 07/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti PAC post-2020
- Relazione sulla performance del bilancio dell'UE alla fine del 2019 - capitolo 4
- Relazione speciale n. 18/2019 - Emissioni di gas a effetto serra nell'UE
- Analisi n. 01/2020 - Spesa legata all'azione per il clima
- Relazione speciale n. 05/2020 - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- Relazione speciale n. 13/2020 - Biodiversità nei terreni agricoli
- Relazione speciale n. 16/2021 - Cambiamenti climatici e agricoltura
- Relazione speciale n. 20/2021 - Utilizzo idrico sostenibile in agricoltura
- Relazione speciale n. 09/2022 - Integrazione delle questioni climatiche
- Relazione speciale n. 18/2023 - Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima
- Relazione speciale n. 19/2023 - Gli sforzi dell'UE per una gestione sostenibile del suolo
- Relazione speciale n. 19/2024 - L'agricoltura biologica nell'UE
- [3] [https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans\\_it#cap-strategic-plans-by-country](https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_it#cap-strategic-plans-by-country)
- [4] Analisi comparativa dei piani strategici della PAC e contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'UE - [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL\\_STU\(2023\)747255](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL_STU(2023)747255)

Danilo Marandola

CREA - Centro di Politiche e Bio-economia (Roma) Progetto 5.1 CREA-RRN 2024-2020